



Codice Etico

Edizione n. 1
13 aprile 2015

INDICE SOMMARIO

1. Premessa	4
1.1 La Cooperativa Facchini Mercato Ortofrutticolo Srl	4
1.2 I Destinatari del Codice Etico della Cooperativa.....	4
1.3 Adozione, modifica e diffusione del Codice	5
2. I principi fondamentali	6
2.1 Il rispetto delle norme, dello Statuto e del Regolamento della Cooperativa	6
2.2 Onestà e imparzialità	6
2.3 Dignità, uguaglianza ed integrità	6
2.4 Efficacia, efficienza ed economicità.....	6
2.5 Diligenza professionale e spirito di collaborazione	7
2.6 Tracciabilità.....	7
2.7 Riservatezza dei dati sensibili.....	7
2.8 Conflitti di interesse	7
3. Rapporti interni	9
3.1 Rapporti con i Soci.....	9
3.2 Prestazioni dei Soci e mobilità.....	9
3.3 Gestione dei Dipendenti	10
3.4 Condotta da tenere durante lo svolgimento del servizio.....	10
4. Rapporti esterni	12
4.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di vigilanza e le controparti private	12
4.2 Donativi, benefici o altre utilità	13
4.3 Rapporti con i partiti politici ed organizzazioni sindacali.....	13
4.4 Fornitori di beni e servizi.....	13
4.5 Gestione dei Rapporti con la Committenza	14
4.6 Prevenzione dei delitti di criminalità organizzata	15
5. Dati contabili	16
5.1 Rispetto dei principi	16
5.2 Tracciabilità	16
5.3 Prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio	16
6. Salute, sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela dell'ambiente	17
6.1 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.....	17
6.2 Tutela dell'ambiente.....	18
7. L'Organismo di Vigilanza della Cooperativa	20
7.1 I compiti dell'OdV	20
7.2 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza della Cooperativa.....	20
8. Misure disciplinari per violazioni del Codice Etico	22
8.1 Violazioni del Codice Etico della Cooperativa	22

1. Premessa

1.1 La Cooperativa Facchini Mercato Ortofrutticolo Srl

La Cooperativa Facchini Mercato Ortofrutticolo Srl (di seguito anche "Cooperativa", "CFMO" o "Impresa"), con sede a Brescia, Via Orzinuovi n. 82, è una cooperativa di produzione e lavoro retta dal principio di mutualità ai sensi dell'art. 2511 c.c. e dalla vigente normativa in materia di cooperazione.

La finalità della Cooperativa è ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i propri soci.

L'adesione alla Cooperativa è subordinata alla presentazione al Consiglio di Amministrazione di CFMO di apposita domanda avente i requisiti previsti dallo Statuto.

La Cooperativa può altresì stipulare con i Soci contratti di lavoro ulteriore in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive della Cooperativa, in osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento e nello Statuto di CFMO. Analoghi contratti possono essere stipulati da CFMO anche con soggetti non Soci.

1.2 I Destinatari del Codice Etico della Cooperativa

CFMO ha adottato il presente Codice Etico (di seguito, anche, "Codice") per formalizzare i valori etici fondamentali ai quali si ispira, nella convinzione che l'attività della Cooperativa non possa essere slegata dall'etica nella conduzione degli affari e dal rispetto della legge.

Destinatari del presente Codice sono i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Dipendenti (di seguito anche, "Soci"), i Dirigenti, i Collaboratori, i Consulenti, i *Partner*, i Fornitori, i Clienti ed, in generale, tutti coloro che operano con la Cooperativa sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo.

L'osservanza delle prescrizioni del Codice Etico costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., mentre la loro violazione da parte dei Destinatari costituisce, a seconda dei casi, un illecito disciplinare sanzionabile nel rispetto della normativa applicabile nonché di quanto previsto dal Modello organizzativo, adottato da CFMO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e/o un inadempimento contrattuale.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Codice può comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione nei confronti della Cooperativa.

Ai Consulenti, ai Collaboratori, ai *Partner*, ai Fornitori ed ai Clienti la Cooperativa richiede il rispetto dei fondamentali principi etici su cui si fonda il presente Codice, anche in forza di apposite clausole contrattuali.

1.3 Adozione, modifica e diffusione del Codice

Il presente Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa in data 13 aprile 2015, giorno della sua entrata in vigore.

I suoi eventuali futuri aggiornamenti verranno definiti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione di CFMO in considerazione dei contributi ricevuti dai Soci e da terzi, dei provvedimenti giurisprudenziali nel frattempo intervenuti, delle evoluzioni normative e delle più affermate prassi internazionali, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione del Codice stesso.

Il Codice è diffuso, anche in formato elettronico, a tutti i Soci tramite apposita comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Una copia del Codice è affissa alla bacheca presente all'interno dei locali della Cooperativa.

CFMO vigila con attenzione sull'osservanza del Codice predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo ed intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

Il valore e l'importanza del presente Codice sono rafforzati dalla previsione di una specifica responsabilità degli Enti, in conseguenza della commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001.

2. I principi fondamentali

2.1 Il rispetto delle norme, dello Statuto e del Regolamento della Cooperativa

La Cooperativa rispetta le leggi comunitarie, nazionali, regionali, locali e tutte le norme dell'ordinamento giuridico, nonché il proprio Statuto e Regolamento.

I Destinatari sono tenuti ad osservare e rispettare le norme, lo Statuto ed il Regolamento e devono astenersi dal commettere violazioni.

CFMO non inizierà o proseguirà alcun rapporto con chi non intende allinearsi a questo principio.

2.2 Onestà e imparzialità

I Destinatari tengono un atteggiamento corretto ed onesto, sia nello svolgimento delle proprie mansioni che nei rapporti con gli altri componenti della Cooperativa, evitando di perseguire scopi illeciti o illegittimi per procurarsi un indebito vantaggio proprio o di terzi. Tale impegno dovrà valere anche per i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Dipendenti, i Dirigenti, i Collaboratori, i Consulenti, i *Partner* i Fornitori, i Clienti e per chiunque abbia rapporti con CFMO. In nessun caso l'interesse o il vantaggio della Cooperativa può indurre o giustificare un comportamento disonesto.

2.3 Dignità, uguaglianza ed integrità

I Destinatari del presente Codice devono riconoscere e rispettare la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo.

Nello svolgimento delle proprie funzioni i Destinatari tengono una condotta ispirata alla trasparenza ed all'integrità morale, tenuto conto dei vari contesti sociali, economici, politici e culturali di riferimento e, in particolare, ai valori di onestà, correttezza e buona fede.

I Destinatari lavorano con colleghi di qualsiasi nazionalità, sesso, cultura, religione, razza e ceto sociale. Non sono tollerate discriminazioni di alcun genere.

2.4 Efficacia, efficienza ed economicità

La Cooperativa svolge la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, attraverso l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché l'eliminazione di fattori di spreco.

Ciascun Dipendente osserva, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui agli art. 2104 e 2015 c.c., anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi al medesimo applicabili.

2.5 Diligenza professionale e spirito di collaborazione

Ogni Destinatario svolge la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno e svolgendo con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.

2.6 Tracciabilità

Ciascun Destinatario deve conservare adeguata documentazione di ogni operazione effettuata, al fine di consentire un controllo in ordine alle motivazioni sottese ad ogni scelta e delle caratteristiche dell'operazione stessa, tanto nella fase di autorizzazione, che di effettuazione, registrazione e verifica.

2.7 Riservatezza dei dati sensibili

La Cooperativa cura la raccolta dei dati utili per l'esercizio dell'attività. E' assolutamente vietato l'uso dei dati riservati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati comunicati, salvo in caso di espressa autorizzazione e, comunque, sempre nella più rigorosa osservanza della legislazione vigente in materia.

I dati e le informazioni acquisite sono trattate con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

2.8 Conflitti di interesse

I Destinatari, nell'espletamento delle proprie funzioni, evitano conflitti di interesse.

Sono da considerarsi in conflitto, tra le altre, le seguenti situazioni:

- cointeressenza (palese od occulta) in attività di Fornitori o concorrenti;
- strumentalizzazione della propria posizione funzionale per il perseguimento di interessi in contrasto con quelli della Cooperativa o per il perseguimento di interessi anche di natura personale;
- uso di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi della Cooperativa;

- assunzione di cariche sociali o svolgimento di attività lavorative di qualunque genere presso Fornitori, concorrenti e terzi in genere in contrasto con gli interessi della Cooperativa.

Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o comunque a pregiudicare la capacità del Destinatario di assumere decisioni nel migliore interesse della Cooperativa, deve essere immediatamente comunicata dal Destinatario all'Organismo di Vigilanza e determina altresì per questi l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione.

3. Rapporti interni

3.1 Rapporti con i Soci

Il numero dei Soci della Cooperativa è illimitato.

Tramite l'adesione, il Socio si impegna a:

- contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale di CFMO;
- stabilire con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale possa disporre collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e di conduzione;
- partecipare all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi di CFMO;
- partecipare responsabilmente al rischio di impresa connesso alla qualifica di Socio, nonché ai risultati economici e alle decisioni inerenti la loro eventuale distribuzione.

E' fatto divieto ai Soci, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.

3.2 Prestazioni dei Soci e mobilità

I Soci sono impegnati a realizzare le condizioni necessarie allo sviluppo della Cooperativa che si concretizza nel consolidamento della struttura attraverso il miglioramento della qualità del servizio e del lavoro svolto, nell'incremento dell'occupazione, nell'acquisizione di nuova Committenza e nell'ampliamento dei servizi svolti.

La tipologia di attività svolta dalla Cooperativa, nonché la particolarità dei servizi richiesti dalla Committenza richiedono quale requisito primario la mobilità dei Soci così da garantire l'elasticità strutturale necessaria per far fronte alle richieste delle varie Committenze.

3.3 Gestione dei Dipendenti

CFMO rispetta la persona, la sua dignità e i suoi valori, evitando qualsivoglia discriminazione fondata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali.

La Cooperativa può stipulare con i Soci contratti di lavoro ulteriore in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma nel pieno rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore di appartenenza, della normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa, nonché delle disposizioni in materia di immigrazione. Non sono tollerate forme di lavoro irregolare.

Analoghi contratti di lavoro possono essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

Nella gestione del personale, CFMO:

- assicura ai propri Soci un lavoro giustamente remunerato e distribuito;
- garantisce ai propri Soci un'adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione.

E' proibito qualsiasi atto di ritorsione nei confronti dei Destinatari che rifiutano di porre in essere condotte illecite o che lamentano o segnalano tali comportamenti.

3.4 Condotta da tenere durante lo svolgimento del servizio

Al Socio è richiesto di operare, nello svolgimento della propria attività, nel pieno rispetto dei beni della Cooperativa (sia di proprietà che a noleggio quali ad esempio, trans pallet, carrelli elevatori e retrattili, ecc.) e della Committenza e di coltivare e sollecitare l'acquisizione di nuove competenze, capacità e conoscenze.

Il Socio in particolare è tenuto a mantenere un contegno serio e responsabile e ad intrattenere con i propri compagni di lavoro un rapporto di collaborazione e di rispetto reciproco.

E' vietato al Socio, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti Imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

4. Rapporti esterni

4.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità di vigilanza e le controparti private

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità che svolgono funzioni di vigilanza sono ispirate ai principi di correttezza, veridicità, trasparenza, efficienza e collaborazione.

I predetti rapporti sono tenuti nel rispetto delle norme del presente Codice avendo particolare riguardo ai principi sopra richiamati.

Sono quindi vietati, a mero titolo esemplificativo, i seguenti comportamenti:

- promettere, offrire o in alcun modo versare o fornire somme, beni in natura o altri benefici (salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e comunque conformi alla normale pratica commerciale), anche a seguito di illecite pressioni, a titolo personale a pubblici funzionari o ad interlocutori privati con la finalità di promuovere o favorire gli interessi della Cooperativa. Le predette prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni, quali incarichi, consulenze, pubblicità, sponsorizzazioni, opportunità di impiego, opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere, ecc.;
- tenere ed intraprendere tali comportamenti ed azioni nei confronti di coniugi, parenti od affini delle persone sopra descritte;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- fornire o promettere di fornire, sollecitare o ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti in violazione dei principi di trasparenza e correttezza professionale;
- far rappresentare CFMO da un consulente o da un soggetto "terzo" quando si possano creare conflitti d'interesse; in ogni caso costoro, ed il loro personale, sono soggetti alle stesse prescrizioni che vincolano i Destinatari.

I comportamenti descritti sono vietati sia nel corso del rapporto con la Pubblica Amministrazione o con la controparte privata, sia una volta che questi siano conclusi.

4.2 Donativi, benefici o altre utilità

E' fatto divieto ai Destinatari di offrire, erogare, promettere o concedere a terzi nonché accettare o ricevere da terzi, direttamente o indirettamente, anche in occasioni di festività, donativi, benefici o altre utilità ed anche sotto forma di somme in denaro, beni o servizi.

In particolare, sono consentiti solo donativi di modico valore direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia.

I predetti donativi, comunque, devono essere tali da non poter ingenerare - nell'altra parte, ovvero, in un terzo estraneo ed imparziale - l'impressione che essi siano finalizzati ad acquisire o concedere indebiti vantaggi, ovvero tali da ingenerare comunque l'impressione d'illegalità o immoralità. In ogni caso, tali donativi devono essere sempre documentati in modo adeguato.

E' comunque vietato al Destinatario sollecitare l'offerta o la concessione, ovvero, l'accettazione o la ricezione, di donativi di qualsiasi genere, anche se di modico valore.

Qualsiasi Destinatario che, nell'ambito delle proprie funzioni, stipuli contratti con terzi deve vigilare affinché tali contratti non prevedano o implicino donativi in violazione del presente Codice.

4.3 Rapporti con i partiti politici ed organizzazioni sindacali

I Destinatari mantengono con le forze politiche, le Istituzioni, le altre associazioni di rappresentanza sociali ed economiche un comportamento ispirato ad autonomia e indipendenza, collaborando e interagendo con esse al fine di conciliare la rappresentanza degli interessi legittimi degli enti associati con gli interessi più generali della comunità di riferimento.

4.4 Fornitori di beni e servizi

La selezione dei Fornitori di beni o di servizi e, comunque, l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo sono effettuati sulla base di criteri oggettivi e documentabili, improntati alla ricerca del miglior equilibrio tra vantaggio economico e qualità della prestazione. Nei rapporti con i Fornitori, CFMO si ispira a principi di trasparenza, eguaglianza, lealtà e libera concorrenza.

In particolare, nell'ambito di tali rapporti i Destinatari sono tenuti a:

- instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e franco in linea con le migliori consuetudini

- commerciali;
- ottenere la collaborazione dei Fornitori nell'assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità, costo e tempi di consegna;
 - esigere l'applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
 - richiedere ai Fornitori di attenersi ai principi del presente Codice Etico e includere nei contratti apposita previsione;
 - operare nell'ambito della normativa vigente e richiederne il puntuale rispetto.

4.5 Gestione dei Rapporti con la Committenza

CFMO richiede a tutti i Soci l'impegno a svolgere la propria attività lavorativa nel pieno rispetto dei principi contenuti nel presente Codice e delle normative vigenti, con piena soddisfazione della Committenza e migliorando costantemente la qualità dei servizi resi o dei prodotti venduti.

Ogni Socio è tenuto a mantenere nei confronti della Committenza un contegno dignitoso e responsabile, improntato alla massima affidabilità, competenza, rispetto dell'orario di lavoro e professionalità.

Il Socio non deve arrecare danno a macchine, macchinari e attrezzature e, in caso di servizio riguardante derrate alimentari, deve prestare la massima cautela nella movimentazione dei prodotti e deve tempestivamente comunicare al responsabile di riferimento ogni guasto o rottura avvenuta nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Dal canto loro, i Clienti della Cooperativa, nell'ambito dei rapporti con CFMO, si impegnano a conoscere e rispettarne il Codice Etico e:

- a non presentare richieste o a svolgere attività che possano costituire violazioni di diritti di CFMO o dei Soci (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i Clienti dell'Ortomercato si asterranno, come da Regolamento, dall'utilizzare propri carrelli di elevazione);
- a non svolgere attività che possano costituire ostacoli o essere esse stesse fonte di rischio per la salute o la sicurezza sul lavoro (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i Clienti si asterranno dallo stoccare merci affidate a CFMO per il trasporto in spazi o per altezze o in modi che ne rendano pericoloso lo spostamento ed il trasporto stesso).

4.6 Prevenzione dei delitti di criminalità organizzata

CFMO si astiene dall'intrattenere rapporti di qualsiasi natura, ancorché indiretti o per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che si sappia o si abbia ragione di sospettare facciano parte o svolgano attività di supporto in qualsiasi forma a favore di organizzazioni criminose di qualsiasi natura, comprese quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro minorile, nonché di soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo, tali dovendosi considerare le condotte che possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale, compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

5. Dati contabili

5.1 Rispetto dei principi

Le scritture contabili sono tenute secondo i principi di trasparenza, verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente.

CFMO impone il rispetto di tutte le normative applicabili e, in particolare, le regolamentazioni relative alla redazione dei bilanci e ad ogni tipo di documentazione amministrativo-contabile obbligatoria.

La contabilità è impostata su principi contabili di generale accettazione e rileva sistematicamente gli accadimenti derivanti dalla gestione della Cooperativa.

5.2 Tracciabilità

A sostegno di ogni operazione deve conservarsi adeguata documentazione, che consenta un'agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell'operazione e l'individuazione di eventuali responsabilità.

Tale documentazione deve consentire di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione. La documentazione di supporto deve essere agevolmente reperibile ed archiviata secondo opportuni criteri che ne consentano una facile consultazione da parte sia di enti interni che esterni abilitati al controllo.

I Destinatari sono tenuti a collaborare alla corretta e tempestiva registrazione in contabilità di ogni attività di gestione e ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo-contabile possa conseguire le proprie finalità.

5.3 Prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

CFMO esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, a tal fine impegnandosi a non porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza, della trasparenza e della tracciabilità.

6. Salute, sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela dell'ambiente

6.1 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

CFMO dedica particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Nello specifico, svolge la propria attività a condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da consentire che siano assicurati una adeguata prevenzione ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro e garantisce un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute (D.lgs. 81/2008), mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa.

I principi e i criteri fondamentali di prevenzione, in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono i seguenti:

- eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- valutare i rischi che non possono essere eliminati;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica nell'adeguamento delle macchine, delle attrezzature e di ogni altro dispositivo in uso;
- rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- fornire ai lavoratori i dispositivi di prevenzione e protezione individuale adeguati rispetto ai rischi da prevenire, alle condizioni di lavoro, alle esigenze e necessità del lavoratore;
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di prevenzione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- garantire il controllo sanitario dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni ed alla riunione periodica in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

- fornire adeguata e sufficiente informazione, formazione e addestramento ai lavoratori;
- prevedere misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- utilizzare segnali di avvertimento e di sicurezza;
- regolare la manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- garantire la sottoscrizione del contratto d'opera e di servizio e, relativo Documento Unico di valutazione dei Rischi da interferenza, in tutte le ipotesi previste dalla normativa, nonché effettuare preliminarmente alla sottoscrizione del contratto la verifica dei requisiti tecnico professionale delle ditte appaltatrici.

Ogni attività, sia ai livelli apicali, nel momento di prendere decisioni, sia a livelli operativi, nel momento di attuarle, dovrà essere orientata al rispetto di questi principi.

Inoltre, i lavoratori sono tenuti a:

- utilizzare correttamente le macchine ed impianti, l'attrezzatura di protezione individuale, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare ogni situazione di lavoro che comporti un pericolo grave ed immediato, nonché ogni difetto dei sistemi di protezione;
- partecipare all'adempimento delle esigenze imposte in materia di protezione sanitaria per permettere al datore di lavoro di garantire che l'ambiente e le condizioni di lavoro risultino sicuri e senza rischi;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

6.2 Tutela dell'ambiente

CFMO tiene sotto controllo tutte le prescrizioni legali applicabili in campo ambientale, adoperandosi per il rispetto puntuale delle stesse anche mediante il coinvolgimento e la sensibilizzazione del personale direttamente coinvolto nella gestione degli impatti ambientali generati.

I principi e i criteri fondamentali di prevenzione, in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di tutela ambientale, sono i seguenti:

- adottare le misure atte a limitare e - se possibile - annullare l'impatto negativo dell'attività svolta sull'ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato (principio dell'azione preventiva), ma anche quando non sia certo se e in quale misura l'attività di impresa esponga l'ambiente a rischi (principio di precauzione);
- privilegiare l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente, piuttosto che attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato;
- programmare un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale;
- promuovere i valori della formazione e della condivisione dei principi del codice tra tutti i soggetti operanti nell'impresa, apicali o sottoposti, affinché si attengano ai principi etici stabiliti, in particolare quando devono essere prese delle decisioni e, in seguito, quando le stesse vanno attuate;
- eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- valutare i rischi che non possono essere eliminati;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica nell'adeguamento delle macchine, delle attrezzature e di ogni altro dispositivo in uso;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di tutela ambientale, anche attraverso l'adozione di buone prassi;
- regolare la manutenzione delle attrezzature e degli impianti al fine di eliminare o ridurre l'inquinamento.

7. L'Organismo di Vigilanza della Cooperativa

7.1 I compiti dell'OdV

Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Codice è affidato all'Organismo di Vigilanza (anche "OdV" o Organismo), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Fermo restando il rispetto di ogni tutela prevista dalle normative o dai contratti collettivi vigenti e fatti salvi gli obblighi di legge, l'OdV è legittimato a ricevere **richieste di chiarimenti**, nonché notizie di potenziali o attuali **violazioni** del presente Codice.

7.2 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza della Cooperativa

Allo scopo di garantire l'effettività del presente Codice, CFMO predispone canali di informazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti posti in essere all'interno della Cooperativa possano riferire, liberamente, direttamente ed in maniera assolutamente riservata, all'Organismo di Vigilanza.

E' **obbligo** di ciascuno segnalare all'Organismo, senza ritardo, **ogni comportamento non conforme ai principi del Codice Etico** posto in essere da ogni Destinatario.

Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico da parte dei Destinatari dovrà essere segnalata prontamente all'Organismo di Vigilanza della Cooperativa ed indirizzata al seguente indirizzo di posta fisica:

Organismo di Vigilanza di CFMO
Via Orzinuovi, 82 – 25121 - Brescia

o posta elettronica:

odv@cfmo.it

L'Organismo di Vigilanza opera con ampia discrezionalità e con il completo appoggio dei vertici della Cooperativa, con i quali collabora in assoluta indipendenza.

A seguito delle segnalazioni ricevute l'Organismo effettuerà i relativi accertamenti, eventualmente anche avvalendosi delle competenti funzioni e

provvederà ad informarne gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Tutte le **segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza** sono **gestite in assoluta riservatezza**, a **pena di revoca del mandato** ai componenti del medesimo OdV.

I segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Cooperativa o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

8. Misure disciplinari per violazioni del Codice Etico della Cooperativa

8.1 Violazioni del Codice Etico della Cooperativa

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i Dipendenti della Cooperativa, ai sensi degli artt. 2104 e 2015 c.c., nonché per i Consulenti, i Collaboratori e per quanti divengano Destinatari del presente Codice, con riferimento al rapporto contrattuale in essere.

CFMO, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Le sanzioni per i Dipendenti della Cooperativa sono coerenti con le misure indicate nei CCNL applicabili e sono dettagliate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della stessa.

Le infrazioni realizzate dai Destinatari che non siano Dipendenti sono comunicate tempestivamente ed in forma scritta all'Organismo di Vigilanza **da chiunque ne venga a conoscenza**.

Tali infrazioni sono sanzionate dagli organi competenti in base alle regole societarie interne e secondo quanto espressamente previsto nelle relative clausole contrattuali.

Dichiarazione di presa d'atto

Il sottoscritto....., nato a il/...../.....,
residente a, in qualità di
.....della CFMO Scrl corrente in Brescia, Via
Orzinuovi 82

dichiara

di aver ricevuto copia del Codice Etico della Cooperativa e preso atto delle
disposizioni impegnandosi ad attenersi scrupolosamente alle stesse.

...../...../.....
.....
(firma)